

Corte di Cassazione sez. unite – 15 marzo 2007, n. 5979 – Pres. Carbone -  
- Rel. Settimj

**Revoca patente di guida – art. 128 cod. strad. – natura giuridica – sanzione amministrativa – non configurabilità – provvedimento amministrativo – discrezionalità tecnica – sussistenza – giurisdizione – giudice amministrativo – sussistenza**

*Il provvedimento di revisione della patente di cui all'art. 128 del codice della strada, disposto qualora sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti psico-fisici prescritti, non configura una sanzione amministrativa accessoria.*

*Costituisce, al contrario, un provvedimento amministrativo, attraverso il quale l'autorità amministrativa effettua una valutazione tecnico-discrezionale in funzione della tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale e all'incolumità dei cittadini.*

*Pertanto, l'apprezzamento sulla legittimità del provvedimento de qua è rimesso alla competenza del giudice amministrativo.*